

CONVENZIONE TRA AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 7 SULCIS PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ANATOMIA PATOLOGICA ED ATTIVITA' DI TUTORAGGIO. VALIDITA' DAL 01.05.2024 AL 30.11.2024.

TRA

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di seguito denominata ARNAS, con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi, n. 1, cap 09124, C. F. e P. IVA 02315520920 nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

e

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 7 Sulcis, di seguito denominata ASL n. 7, con sede legale in Carbonia Via Dalmazia n. 83, C.F. e P. IVA 01620480911, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Giuliana Campus

PREMESSO CHE

- la ASL n. 7 al fine di mantenere i livelli essenziali di assistenza, ha chiesto all'ARNAS la disponibilità alla stipula di una convenzione per prestazioni professionali di Anatomia Patologica e tutoraggio erogate da Dirigenti Medici e tecnici di laboratorio da effettuarsi presso i PP.OO. della stessa.

- all'interno dell'ARNAS vi sono le professionalità richieste e che il Direttore della S.C. di Anatomia Patologica ha espresso parere favorevole.

- dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte dell'ARNAS, pertanto, le attività potranno essere garantite a favore della ASL n. 7, previa acquisizione della disponibilità da parte dei professionisti,

a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza.

- Per l'espletamento dell'attività, oggetto della presente convenzione, il personale dell'ARNAS, per la refertazione, utilizzerà il software "Armonia" in uso all'Azienda di appartenenza, e che i costi per tale attività gestionale, saranno sostenuti totalmente dalla ASL Sulcis, la quale provvederà a stipulare idoneo accordo con la Società Service Life s.r.l.- Dedalus.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'oggetto della convenzione è rappresentato dall'attività di tutoraggio e dalle prestazioni professionali di anatomia patologica erogate dai Dirigenti Medici dell'ARNAS e dai tecnici di laboratorio, previa acquisizione della loro disponibilità.

Art. 2

MODALITA' PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici che hanno manifestato la loro disponibilità, per un totale di massimo **40 ore mensili**, e da n. 2 Tecnici di Laboratorio per un totale massimo di **40 ore mensili ciascuno**, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'ARNAS e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale etc,

nonché delle altre disposizioni di cui ad eventuali regolamenti vigenti;

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161.

La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra i Direttori/Responsabili delle Strutture coinvolte dell'ARNAS e della ASL n. 7.

Art. 3

TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per l'attività di tutoraggio e le relative prestazioni di anatomia patologica, la Asl n. 7 corrisponderà all'ARNAS **euro 80,00/ora lorde oltre IRAP** per ciascun Dirigente Medico, ed euro **24,00/ora lorde oltre IRAP** per i Tecnici di Laboratorio, oltre al rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici per l'utilizzo del mezzo proprio. Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto all'ARNAS, per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività. L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ARNAS, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le ore effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta) validata dalla ASL n. 7.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL n. 7 emetterà l'ordine entro 7 giorni dalla ricezione del rendiconto mensile, tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da

parte dell'ARNAS che provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 7 giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico.

I pagamenti verranno effettuati dalla Asl n. 7 dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ARNAS entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle fatture.

Art. 4

ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio e infortunio in itinere, sono a totale carico dell'ASL n. 7, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici ed i Tecnici di laboratorio porranno in essere.

Art. 5

DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dal **01.05.2024** ed avrà validità fino al **30.11.2024**, eventualmente rinnovabile, previo accordo scritto tra le parti. Il rinnovo tacito non è consentito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata. In caso di recesso, l'ARNAS avrà il diritto di conseguire il corrispettivo per le ore effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 6

TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto, il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione, è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla

Privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL n. 7, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 7

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione. Il presente atto, composto da n. 6 pagine e da n. 8 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

